MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ALESSANDRO MANZONI"
Via Lusitania, 16 – 00183 ROMA - Tel. 06.70491776 - Fax: 06.77079105
C.M. RMIC8GD00D - C.F. 97712550587 - Cod. Un. Uff.: UF0D1N
PEO: rmic8gd00d@istruzione.it - PEC: rmic8gd00d@pec.istruzione.it Sito web: www.ic-manzoni.edu.it

Valutazione periodica e finale degli apprendimenti e valutazione del comportamento nella nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado

Versione / Delibera	Organo deliberante
Versione 1.0 – Delibera n° 53	Collegio Docenti del 12/05/2025
Versione 2.0 – Delibera n° 57	Collegio Docenti del 18/05/2026

0. PREMESSE

0.1 Principali riferimenti normativi

- D. Lgs. n. 62/2017;
- D.M. n. 741/2017;
- D.M. n. 742/2017;
- D.P.R. n. 122/2009;
- O.M. n. 172/2020;
- O.M. n.64 del 14/03/2022
- O.M. n.128/2024;
- D.M. n.3 /2025.
- D.M. 221/2025 - Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione
- Nuove disposizioni in materia di Statuto degli Studenti, sanzioni disciplinari e valutazione del comportamento. Applicazione dei D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134 e n. 135 in vigore dal 10/10/2025

0.2 Valutazione

La valutazione:

- ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni
- concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo
- documenta lo sviluppo dell'identità personale
- promuove l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze.

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti:

- è riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione (D.M. 254/2012, aggiornate nel 2018 nel documento "*Indicazioni* nazionali e nu*ovi scenari"*.

- viene espressa con voto in decimi nella scuola secondaria e attraverso giudizio sintetico per disciplina nella scuola primaria.
- viene effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe per la scuola primaria e dal consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività nell'ambito del potenziamento e dell'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi di informazione sui livelli di apprendimento conseguiti dalle alunne e dagli alunni e sull'interesse manifestato.
- viene integrata con la descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito.

1. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

Affinché la valutazione dell'apprendimento risulti efficace, trasparente e tempestiva il Collegio Docenti si impegna a garantire alcune condizioni:

- informare preventivamente gli studenti della tipologia della prova che dovranno sostenere e del significato di tale prova;
- stabilire sempre con esattezza quali obiettivi si intendono porre a verifica;
- assegnare le prove in maniera calibrata ed equilibrata;
- usare le prove, dopo la correzione, come strumento di crescita;
- esplicitare i criteri di correzione relativi alle prove di verifica;
- consegnare le prove corrette e valutate in tempo utile affinché la valutazione sia funzionale all'apprendimento;
- utilizzare le griglie/rubriche di valutazione.

E' fondamentale che l'attribuzione dei voti e dei livelli da parte dei docenti per la valutazione delle prove abbia lo scopo di promuovere l'autostima e la fiducia in sé degli alunni.

1.1 Criteri per l'attribuzione dei voti e dei livelli

Per ottenere ed assicurare omogeneità nelle valutazioni, per rendere trasparente l'azione valutativa della scuola e per avviare gli alunni alla consapevolezza dei voti e dei livelli attribuiti nelle prove di verifica e nei documenti valutativi, il Collegio dei Docenti considera alcuni criteri per l'attribuzione dei voti/livelli:

- gli esiti delle prove di verifica;
- la motivazione, la partecipazione, l'impegno e l'autonomia;
- la padronanza delle competenze;
- i progressi registrati rispetto alla situazione di partenza.

1.2 Tabella di corrispondenza

1.2.1 Scuola Primaria

Come stabilito dall'articolo 3 comma 1 dell'Ordinanza ministeriale n. 3 del 9 gennaio 2025, *"la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso l'insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, attraverso giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti, nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti."* I giudizi da riportare nel documento di valutazione per ciascuna disciplina sono:

A. ottimo
B. distinto
C. buono

D. discreto
E. sufficiente
F. non sufficiente

Le rubriche di riferimento per l'espressione del giudizio sintetico sono :
Rubriche Valutative

In riferimento alla valutazione degli apprendimenti degli alunni con disabilità la valutazione terrà conto degli obiettivi individuati nel PEI; analogamente per gli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento, la valutazione terrà conto degli obiettivi individuati nel PDP.
Al fine di garantire efficacia comunicativa, trasparenza e tempestività della valutazione del percorso scolastico, nell'Allegato A della suddetta O.M. è riportata la descrizione dei giudizi sintetici secondo i seguenti parametri: padronanza e utilizzo dei contenuti disciplinari, autonomia, continuità, grado di difficoltà e novità del compito, capacità di espressione e di rielaborazione personale.

1.2.2 Scuola Primaria - Valutazione in itinere
Nel comma 5 dell'articolo 3 dell'O.M. succitata si afferma che *"La valutazione in itinere resta espressa nelle forme che il docente ritiene opportune e che restituiscano agli alunni, in modo pienamente comprensibile, il livello di padronanza dei contenuti verificati, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano triennale dell'offerta formativa, come previsto dall'articolo 1, comma 2 del Decreto valutazione."*

La valutazione in itinere costituisce lo strumento per comunicare la valutazione del processo formativo ad alunni e famiglie e generare preziosi percorsi di riflessione sul grado di raggiungimento degli obiettivi nel percorso di apprendimento. Considerando l'importanza della valutazione come feedback utile per la rimodulazione del processo di insegnamento/apprendimento, è possibile diversificare le modalità per l'acquisizione di informazioni attraverso:

- attività pratiche,
- rielaborazioni orali,
- osservazioni sistematiche,
- prove di verifica,
- compiti di realtà,
- analisi delle interazioni verbali.

Nel registro elettronico si inseriscono prove significative che documentano il processo di apprendimento. Per ogni nucleo tematico riportato nel documento di valutazione in riferimento alle varie discipline sono riportate **almeno due prove significative a quadrimestre**, in modo da documentare il percorso formativo nel suo sviluppo.

Al fine di valutare la correttezza del compito sono utilizzati i seguenti descrittori in riferimento alla padronanza e l'utilizzo dei contenuti disciplinari rilevati nelle prove significative proposte:

PROVA SVOLTA CON PIENA PADRONANZA	**OTTIMO**
PROVA CORRETTA	**DISTINTO**

PROVA PREVALENTEMENTE CORRETTA	**BUONO**
PROVA PARZIALMENTE CORRETTA	**DISCRETO**
PROVA SVOLTA IN MODO ESSENZIALE	**SUFFICIENTE**
PROVA NON CORRETTA E/O INCOMPLETA	**NON SUFFICIENTE**
PROVA NON SVOLTA	

Nelle prove orali:

RIELABORAZIONE PERSONALE	CON LINGUAGGIO SPECIFICO	**OTTIMO**
RIELABORAZIONE CORRETTA	CON LINGUAGGIO SPECIFICO	**DISTINTO**
ESPOSIZIONE PREVALENTEMENTE CORRETTA	LINGUAGGIO SPECIFICO/LINGUAGGIO SEMPLICE	**BUONO**
ESPOSIZIONE CON QUALCHE INCERTEZZA	LINGUAGGIO SEMPLICE	**DISCRETO**
ESPOSIZIONE INCERTA	LINGUAGGIO ESSENZIALE	**SUFFICIENTE**
ESPOSIZIONE NON CORRETTA	LINGUAGGIO ESSENZIALE	**NON SUFFICIENTE**
MANCANTE		

Nel registro saranno riportati i seguenti parametri da indicare nelle apposite aree:

Tipologia della situazione	**novità e complessità del compito** già presentato in precedenza e semplice già presentato in precedenza e complesso nuovo e semplice nuovo e complesso
Risorse mobilitate	**linguaggio** ● specifico ● semplice ● essenziale
autonomia	in modo autonomo in modo abbastanza autonomo in modo parzialmente autonomo con il supporto del docente
continuità ***(da esprimere solo alla fine di ogni quadrimestre)***	in modo continuo in modo abbastanza continuo in modo non sempre continuo in modo discontinuo.

Come previsto dalla Ordinanza Ministeriale n. 3/2025, si ritiene utile indicare le descrizioni dei giudizi sintetici, tenendo conto, in ogni caso, dei progressi ottenuti e del processo di maturazione di ogni singolo studente.

OTTIMO	Padroneggia in modo completo e approfondito le conoscenze e le abilità che utilizza per risolvere autonomamente problemi in situazioni nuove; si avvale in maniera appropriata dei linguaggi specifici verbali e non verbali; è in grado di reperire e organizzare conoscenze nuove.
DISTINTO	Padroneggia in modo adeguato tutte le conoscenze e le abilità ed è in grado di utilizzarle per risolvere problemi legati all'esperienza in contesti noti.
BUONO	Padroneggia in modo adeguato la maggior parte delle conoscenze e delle abilità ed è in grado di utilizzarle per risolvere problemi legati all'esperienza con istruzioni date e in contesti noti.
DISCRETO	Ha acquisito la maggior parte delle conoscenze e abilità e talvolta necessita della guida di insegnanti e compagni per la loro applicazione.
SUFFICIENTE	Ha acquisito la maggior parte delle conoscenze e delle abilità, in modo essenziale; esegue i compiti richiesti con il supporto di domande stimolo e indicazioni dell'adulto o dei compagni.
NON SUFFICIENTE	Le conoscenze acquisite sono incomplete e la loro applicazione difficoltosa e parziale; esegue i compiti richiesti con il supporto di domande stimolo e indicazioni dell'adulto o dei compagni.

L'insegnamento dell'***Educazione Civica***, come previsto dalle nuove Linee Guida per l'Educazione Civica D.M. 183 del 07/09/2024, è oggetto di valutazioni periodiche e finali per registrare il raggiungimento delle competenze in uscita previste dai curricoli. Data la trasversalità e la contitolarità della disciplina, il team docente formulerà una proposta di valutazione, in sede di scrutinio.

Poiché la **valutazione del comportamento** si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, allo Statuto delle studentesse e degli studenti, al Patto educativo di corresponsabilità e ai Regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche, nel formularla, in sede di scrutinio, si terrà conto anche delle competenze conseguite nell'ambito dell'insegnamento di Educazione Civica.

Per il giudizio **NON SUFFICIENTE** e per gli **obiettivi non ancora raggiunti o per gli apprendimenti in via di prima acquisizione** i docenti strutturano percorsi educativo-didattici tesi al raggiungimento degli obiettivi, coordinandosi con le famiglie nell'individuazione di eventuali problematiche legate all'apprendimento, mettendo in atto strategie individualizzate e personalizzate.

La **valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata (PEI)** è espressa con giudizi descrittivi coerenti con il piano educativo individualizzato predisposto dai docenti contitolari della classe secondo le modalità previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.

La **valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento (PdP)** tiene conto del piano didattico personalizzato predisposto dai docenti contitolari della classe ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170.

Analogamente, nel caso di **alunni** che presentano sia **bisogni educativi speciali (BES) sia non Italofoni,** i livelli di apprendimento delle discipline si adattano agli obiettivi della progettazione specifica, elaborata con il piano didattico personalizzato**(PdP).**

L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti, i docenti della classe, in sede di scrutinio finale presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva per dargli/le l'opportunità di migliorare i livelli di apprendimento e delle competenze previsti per l'anno frequentato.
Ogni decisione è assunta all'unanimità.

1.2.2 Scuola secondaria I grado

Nella scuola secondaria di I grado:

	Livello avanzato A
10	Padroneggia in modo completo e approfondito le conoscenze e le abilità che utilizza per risolvere autonomamente problemi in situazioni nuove; si avvale in maniera appropriata dei linguaggi specifici verbali e non verbali; è in grado di reperire e organizzare conoscenze nuove.
9	Padroneggia in modo adeguato tutte le conoscenze e le abilità ed è in grado di utilizzarle per risolvere problemi legati all'esperienza in contesti noti.
	Livello intermedio B
8	Padroneggia in modo adeguato la maggior parte delle conoscenze e delle abilità ed è in grado di utilizzarle per risolvere problemi legati all'esperienza con istruzioni date e in contesti noti.
7	Ha acquisito la maggior parte delle conoscenze e abilità e talvolta necessita della guida di insegnanti e compagni per la loro applicazione.
	Livello di base C
6	Ha acquisito la maggior parte delle conoscenze e delle abilità, in modo essenziale; esegue i compiti richiesti con il supporto di domande stimolo e indicazioni dell'adulto o dei compagni.
	Livello iniziale D
4 / 5	Le conoscenze acquisite sono incomplete e la loro applicazione difficoltosa e parziale; esegue i compiti richiesti con il supporto di domande stimolo e indicazioni dell'adulto o dei compagni.

2. VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

E' nei compiti istituzionali della scuola mettere in atto principi e procedure che aiutino l'alunno a diventare un cittadino rispettoso delle regole che disciplinano i rapporti di convivenza civile in una comunità. "*La valutazione del comportamento degli alunni nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare*" (DPR 122).
La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni (Decreto Legislativo 62/2017- articolo 2) "*viene espressa, per tutto il primo ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica*".
Il Collegio, per la valutazione del comportamento, adotta i seguenti indicatori tenendo conto del patto educativo di corresponsabilità, del regolamento di disciplina e del quadro delle sanzioni disciplinari vigenti presso il nostro Istituto:

- Frequenza e puntualità
- Partecipazione alle lezioni
- Collaborazione con insegnanti e compagni
- Rispetto degli impegni scolastici
- Provvedimenti disciplinari

2.1. Scuola Primaria

Il giudizio sul comportamento viene espresso collegialmente dal team docente e inserito nel documento di valutazione sotto forma di giudizio sintetico.

Il Collegio dei Docenti ha approvato una griglia con la compilazione dei giudizi sintetici da eccellente a sufficiente per la valutazione del comportamento.

ECCELLENTE	Ha un atteggiamento sempre corretto, responsabile e collaborativo anche tra persone e contesti diversi. Segue in modo attivo e costante la vita scolastica, dimostrando interesse per le attività proposte dai docenti, cui prende parte in modo diligente. Ha un comportamento sempre responsabile ed ha acquisito stabilmente e fattivamente la consapevolezza dell'importanza del rispetto della persona e dell'ambiente, cooperando attivamente per il bene comune. Il suo comportamento è di esempio per l'intera classe.
OTTIMO	Ha un atteggiamento sempre corretto, responsabile e collaborativo anche tra persone e contesti diversi. Segue in modo attivo e costante la vita scolastica, dimostrando interesse per le attività proposte dai docenti, cui prende parte in modo diligente.
DISTINTO	Ha un atteggiamento corretto nei diversi contesti. Segue in modo attivo la vita scolastica, dimostrando interesse per le attività proposte dai docenti. Rispetta l'identità della persona, i princìpi democratici e la diversità culturale, cooperando per il bene comune. Ha un comportamento responsabile ed ha acquisito stabilmente la consapevolezza del rispetto della persona e dell'ambiente.
BUONO	Ha un atteggiamento abbastanza corretto e responsabile nei diversi contesti. Segue con adeguato interesse la vita scolastica. Ha un comportamento abbastanza corretto e si sta avviando ad acquisire stabilmente la consapevolezza del rispetto della persona e dell'ambiente/ma non ha ancora acquisito stabilmente la consapevolezza del rispetto della persona e dell'ambiente.
DISCRETO	Ha un atteggiamento essenzialmente corretto e responsabile nei diversi contesti. Segue con discreto interesse la vita scolastica. Ha un comportamento talvolta non del tutto corretto e non ha ancora acquisito stabilmente la consapevolezza del rispetto della persona e dell'ambiente.
SUFFICIENTE	Non sempre rispetta gli orari e le regole, utilizza in maniera poco accurata il materiale e le strutture della scuola. Ha un atteggiamento non sempre corretto nei diversi contesti. Segue con sufficiente interesse la vita scolastica, partecipando in modo saltuario e/o superficiale alle attività. Ha un comportamento poco corretto e non ha ancora acquisito stabilmente la consapevolezza del rispetto della persona e dell'ambiente.

a partire dall'a.s.2026/2027 la griglia con la compilazione dei giudizi sintetici verrà come di seguito rimodulata:

VALUTAZIONE COMPORTAMENTO SCUOLA PRIMARIA (a partire dall'a.s. 2026-27)

OTTIMO	Ha un atteggiamento sempre corretto, responsabile e collaborativo anche tra persone e contesti diversi. Segue in modo attivo e costante la vita scolastica, dimostrando interesse per le attività proposte dai docenti, cui prende parte in modo diligente. Ha un comportamento sempre responsabile ed ha acquisito stabilmente e fattivamente la consapevolezza dell'importanza del rispetto della persona e dell'ambiente, cooperando attivamente per il bene comune. Il suo comportamento è di esempio per l'intera classe.
DISTINTO	Ha un atteggiamento corretto e collaborativo nei diversi contesti. Segue in modo attivo la vita scolastica, dimostrando interesse per le attività proposte dai docenti. Ha un comportamento responsabile ed ha acquisito stabilmente e fattivamente la consapevolezza dell'importanza del rispetto della persona e dell'ambiente, contribuendo per il bene comune.
BUONO	Ha un atteggiamento abbastanza corretto e responsabile nei diversi contesti. Segue con adeguato interesse la vita scolastica. Ha un comportamento generalmente corretto e si sta avviando ad acquisire stabilmente la consapevolezza del rispetto della persona e dell'ambiente/ma non ha ancora acquisito stabilmente la consapevolezza del rispetto della persona e dell'ambiente.
DISCRETO	Ha un atteggiamento essenzialmente corretto e responsabile nei diversi contesti. Segue con discreto interesse la vita scolastica. Ha un comportamento talvolta non del tutto corretto e non ha ancora acquisito stabilmente la consapevolezza del rispetto della persona e dell'ambiente.
SUFFICIENTE	Non sempre rispetta le regole, utilizza in maniera poco accurata il materiale e le strutture della scuola. Ha un comportamento non sempre corretto nei diversi contesti. Segue con sufficiente interesse la vita scolastica, partecipando in modo saltuario e/o superficiale alle attività. Non ha ancora acquisito stabilmente la consapevolezza del rispetto della persona e dell'ambiente.
NON SUFFICIENTE	Ha un comportamento spesso non corretto nei diversi contesti. Segue le attività in modo discontinuo e mostra poco interesse per la vita scolastica. Ha difficoltà a seguire le regole e non ha ancora acquisito stabilmente la consapevolezza del rispetto della persona e dell'ambiente.

2.2 Scuola secondaria I grado

La valutazione del comportamento dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un voto in decimi riportato nel documento di valutazione.

Pur non essendo un vero e proprio indicatore del comportamento, la frequenza irregolare o discontinua (se non adeguatamente motivata) costituisce elemento aggravante nella formulazione del giudizio di comportamento nella scuola secondaria di primo grado.

10	L'alunno/a dimostra un comportamento impeccabile sotto ogni aspetto. La frequenza è regolare e sempre puntuale. Durante le lezioni partecipa attivamente, contribuendo con interventi significativi e mostrando un interesse costante per le attività didattiche. È sempre collaborativo/a sia con i docenti che con i compagni, favorendo un clima positivo e costruttivo in classe. Rispetta con precisione ed entusiasmo tutti gli impegni scolastici, completando ogni attività con attenzione e puntualità. Il comportamento è sempre stato rispettoso e responsabile.

9	L'alunno/a mostra un comportamento molto positivo. La frequenza è regolare e puntuale. Partecipa alle lezioni con interesse, offrendo contributi utili .Collabora in modo proficuo sia con i compagni che con i docenti, mostrando disponibilità e rispetto. Gli impegni scolastici vengono portati a termine con serietà e precisione. Il suo atteggiamento è corretto e rispettoso.
8	L'alunno/a si comporta in modo generalmente positivo. La frequenza è costante con poche assenze e qualche ritardo . La partecipazione alle lezioni è soddisfacente, sebbene non sempre costante, e mostra interesse per le attività proposte, intervenendo in modo adeguato. È collaborativo/a con i compagni e i docenti, contribuendo al lavoro di gruppo quando richiesto. Rispetta gli impegni scolastici in modo complessivamente corretto, anche se talvolta con qualche lieve ritardo. Il comportamento è sempre rispettoso, e non si registrano provvedimenti disciplinari.
7	L'alunno/a dimostra un comportamento non sempre adeguato. La frequenza è abbastanza regolare, con alcune assenze e ritardi . La partecipazione alle lezioni è limitata, con momenti di interesse alternati a periodi di scarsa attenzione. La collaborazione con compagni e docenti è poco spontanea, avviene solo se richiesta, e in generale l'atteggiamento è poco propositivo. Rispetta in modo discontinuo e superficiale gli impegni scolastici. Sono presenti note e/o provvedimenti disciplinari.
6	L'alunno/a presenta un comportamento con diverse criticità. La frequenza è irregolare, con numerose assenze e ritardi ricorrenti. Durante le lezioni, partecipa raramente e mostra un interesse limitato, risultando spesso distratto/a o poco coinvolto/a. La collaborazione con i compagni e i docenti è scarsa, e l'atteggiamento è poco propositivo, talvolta passivo. Gli impegni scolastici non vengono sempre rispettati, con compiti consegnati in ritardo o non svolti adeguatamente, Sono presenti diverse note e/o provvedimenti disciplinari.
5	L'alunno/a evidenzia un comportamento non adeguato e non rispettoso del Regolamento scolastico. La frequenza è molto irregolare, con numerose assenze e ritardi frequenti. Durante le lezioni non partecipa, dimostrando un disinteresse evidente per le attività proposte. La collaborazione con i compagni e i docenti è quasi assente e si rilevano atteggiamenti poco rispettosi o, in alcuni casi, conflittuali. Gli impegni scolastici vengono spesso trascurati, con compiti non svolti o completati in modo superficiale. Sono stati adottati provvedimenti disciplinari di grave entità.

2.2.1 Precisazioni della Legge 150, art 1 comma 5

L'allontanamento dalla scuola di durata superiore a due giorni comporti lo svolgimento, da parte della studentessa e dello studente, di attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche e individuate nell'ambito degli elenchi predisposti dall'amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione e del merito. Tali attività, se deliberate dal consiglio di classe, possono proseguire anche dopo il rientro in classe della studentessa e dello studente, secondo principi di temporaneità, gradualità e proporzionalità;

L'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi comporta la conseguente non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato avvengano così come previsto dal regolamento di istituto;

3. VALUTAZIONE DEL LIVELLO GLOBALE DI SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI CONSEGUITI

3.1 Scuola Primaria

Il giudizio globale descrive i processi formativi in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e relazionale, considerando:

- I progressi nell'apprendimento
- L'interesse e la partecipazione nelle attività
- La capacità di organizzazione del lavoro
- Il livello di autonomia e di responsabilità

- Il metodo di studio
- I progressi nella maturazione personale

3.2 Scuola secondaria I grado

La valutazione è integrata da:

- descrizione del processo formativo
- livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto
- interdisciplinarità
- relazione e partecipazione
- autonomia e responsabilità
- metodo di lavoro
- padronanza dei contenuti
- abilità strumentali
- capacità logiche
- connessione dei saperi
- trasversalità delle competenze
- Rielaborazione personale

mediante la descrizione del processo formativo in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale.

4. VALUTAZIONE DELLA RELIGIONE CATTOLICA

I docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri docenti, ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica.

La valutazione dell'insegnamento della **religione cattolica** o delle **attività alternative**, per le alunne e gli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, viene riportata su una nota separata dal documento di valutazione ed espressa mediante un giudizio sintetico riferito all'interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti.

I giudizi espressi sono:

- **Ottimo**
- **Distinto**
- **Buono**
- **Discreto**
- **Sufficiente**
- **Non sufficiente**

5. CERTIFICAZIONE COMPETENZE NELLA SCUOLA PRIMARIA

La certificazione delle competenze, di cui al decreto ministeriale n. 742/2017, è rilasciata agli alunni delle classi quinte della scuola primaria e agli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado , ammessi al successivo grado di istruzione.

L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI) effettua rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni in italiano, matematica e inglese in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curricolo. Tali rilevazioni sono svolte nelle classi seconde e quinte di scuola primaria, ad eccezione della rilevazione di inglese effettuata esclusivamente nella classe quinta. Le rilevazioni degli apprendimenti contribuiscono al processo di autovalutazione dell'istituzione scolastica e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell'efficacia dell'azione didattica.
Per gli alunni che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali la certificazione delle competenze è integrata ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3, del DM 742/2017.

6. AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA PRIMARIA

L'articolo 3 del decreto legislativo n. 62/2017 interviene sulle modalità di ammissione alla classe successiva per le alunne e gli alunni che frequentano la scuola primaria. L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.
A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.
Ogni decisione è assunta all'unanimità.

6.1 Criteri di non ammissione alla classe successiva

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3 del decreto legislativo 62/2017 e dell'ordinanza ministeriale n. 172/2020, gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.
I docenti contitolari della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere gli alunni alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

7. AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale è attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione.
La scuola provvede a segnalare opportunamente alle famiglie degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 62/2017.

La non ammissione viene deliberata a maggioranza; il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti, se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

7.1 Criteri di non ammissione alla classe successiva

Non verrà ammesso alle operazioni di scrutinio l'allievo:

- cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998);
- che non ha frequentato almeno i 3/4 del monte ore annuale del curricolo personalizzato e non rientra nella casistica delle deroghe approvate dal Collegio dei Docenti;
- che non ha sostenuto le prove Invalsi (per l'ammissione all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione).

DEROGHE (alunni che non hanno frequentato almeno i 3/4 del monte ore annuale del curricolo personalizzato)

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- gravi motivi di famiglia adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure continuative svolte in orario scolastico presso strutture pubbliche o private, programmate e documentabili;
- condizioni di deprivazione socio-familiare;
- provenienza da altri paesi in corso d'anno;
- rientro nel Paese d'origine per motivi legali, trasferimento della famiglia.

Inoltre,l'ammissione oppure la non ammissione in presenza di carenze relative al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento (D.Lgs. 62/2017, art. 6, c. 2) è deliberata, previa valutazione del processo di maturazione di ciascun alunno, considerando la situazione di partenza e tenendo conto di:

- situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento;
- condizioni soggettive o fattori specifici che possano aver determinato rallentamenti o difficoltà
- acquisizione di conoscenze e abilità;
- andamento nel corso dell'anno, tenendo conto di:
    - costanza dell'impegno e dello sforzo nell'affrontare il lavoro a scuola e a casa;
    - risposte positive agli stimoli e ai supporti personalizzati ricevuti;
    - assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici.

Dopo aver attentamente valutato il quadro complessivo dell'alunno, al solo scopo di creare le condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali, al fine di garantire il raggiungimento dei prerequisiti necessari al proseguimento del percorso scolastico e al perseguimento del successo formativo dell'alunno, il Consiglio di Classe può deliberare a maggioranza la non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, sulla base dei seguenti criteri di non ammissione:

- presenza di gravi insufficienze (voto 4) in più discipline o insufficienze diffuse (voto 5) tali da pregiudicare il percorso futuro e le autonomie nell'esercizio della cittadinanza;
- diffuse carenze nelle conoscenze e abilità propedeutiche ad apprendimenti fondamentali;
- esito negativo degli interventi documentati di recupero messi in atto;
- mancati processi di miglioramento nello sviluppo culturale, personale e sociale dell'alunno, pur in presenza di stimoli personalizzati;
- gravi carenze e assenza di miglioramento, pur in presenza di stimoli personalizzati, relativi al comportamento, alla partecipazione, alla responsabilità e all'impegno.

Si specifica che la non ammissione è consentita se:

- Sono state predisposte attività di recupero individuale e nel piccolo gruppo in orario curricolare.
- **E' stata periodicamente informata la famiglia tramite lettera protocollata e colloqui personali verbalizzati.**
- Si ritiene che la non ammissione alla classe successiva possa rappresentare un'opportunità di crescita e non venga vissuta come un insuccesso.
- Si cerca una convergenza educativa con la famiglia per accompagnare l'alunno nell'affrontare questa decisione.

8. VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI IN OSPEDALE

Ai fini della valutazione periodica e finale, qualora il periodo di ricovero sia temporalmente rilevante, i docenti delle sezioni ospedaliere trasmettono all'istituzione scolastica ove sono iscritti le alunne e gli alunni gli elementi di conoscenza sul percorso formativo individualizzato che è stato realizzato. Se invece il periodo di ricovero risulta di durata prevalente rispetto alla frequenza scolastica ordinaria nella classe di appartenenza, spetta ai docenti della sezione ospedaliera effettuare lo scrutinio finale, previa la necessaria intesa con la scuola di riferimento che può, a sua volta, fornire elementi di valutazione. Per quanto attiene, invece, alle modalità di ammissione e svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e allo svolgimento delle prove INVALSI, si rimanda al Dossier Esame dell'Istituto (non aggiornato per l'a.s. 2019-2020 in quanto, come previsto dall'O.M. 9 del 16/05/2020 l'esame conclusivo del primo ciclo coincide con la valutazione finale da parte del consiglio di classe).

9. CONCLUSIONE I CICLO ISTRUZIONE

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno.

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è costituito da:

- prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, come disciplinata dall'articolo 7 del DM 741/2017;
- prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, come disciplinata dall'articolo 8 del DM 741/2017;
- colloquio, come disciplinato dall'articolo 10 del DM 741/2017.

Per i **candidati con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento**, l'esame di Stato si svolge con le modalità previste dall'articolo 14 del DM 741/2017 e in linea con quanto previsto da PEI e PDP.

Per i **candidati con altri bisogni educativi speciali**, formalmente individuati dal consiglio di classe, che non rientrano nelle tutele della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non è

prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal Piano didattico personalizzato.

Per gli **alunni in ospedale o in istruzione domiciliare**, si applica, per quanto compatibile, quanto previsto dall'articolo 15 del DM 741/2017.

9.1. Ammissione all'esame

In sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;

b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.

Il voto di ammissione è attribuito in base a quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del Dlgs 62/2017 (in decimi, considerando il percorso dell'alunna/o).

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo.

9.2. Voto di ammissione

Una volta accertato il possesso dei requisiti di ammissione all'esame, il consiglio di classe procede per ciascun allievo alla relativa delibera e attribuzione del voto di ammissione in decimi:

- considerando il percorso scolastico triennale compiuto dall'alunna o dall'alunno;
- secondo i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti riportati in tabella:

valutazione media primo anno	***valutazione media secondo anno***	***valutazione media terzo anno***
15%	20%	65%

Il voto è espresso in decimi senza utilizzare frazioni decimali e può essere inferiore a sei decimi.

9.3 Criteri formulazione e valutazione prove d'esame

9.3.1 Prova scritta italiano

1. La prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento accerta la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni.
2. La commissione predispone almeno tre terne di tracce, formulate in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, con particolare riferimento alle seguenti tipologie:
   a) testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;
   b) testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;

c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.

La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie di cui al comma 2. Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la terna di tracce che viene proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce nella terna sorteggiata.

Per gli alunni segnalati si prevede l'uso degli strumenti compensativi in base a quanto previsto dal PDP.

La prova ha una durata di 4 ore e ciascun candidato potrà usare il proprio vocabolario di italiano.

Ogni prova sarà accompagnata dalla corrispondente griglia di valutazione a punti, nella quale saranno evidenziati i livelli raggiunti.

per la griglia di valutazione della prova di italiano fare riferimento al documento allegato
Griglie e criteri di valutazione esame di stato conclusivo del I ciclo

9.3.2. Prova scritta matematica

La prova scritta relativa alle competenze logico matematiche accerta la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni nelle seguenti aree:

- numeri;
- spazio e figure;
- relazioni e funzioni;
- dati e previsioni.

La commissione predispone almeno tre tracce e nel giorno di effettuazione della prova sorteggia la traccia da proporre ai candidati.

Ciascuno prova è riferita alle due seguenti tipologie:

a) problemi articolati su una o più richieste;

b) quesiti a risposta aperta.

I docenti di Scienze matematiche, fisiche e naturali, in base a quanto stabilito negli incontri monodisciplinari hanno fissato i seguenti criteri di formulazione delle prove:

- la prova sarà articolata in quattro quesiti, che non comportino soluzioni dipendenti l'uno dall'altro.
- ogni quesito sarà strutturato così da verificare la conoscenza dei principi della disciplina, l'applicazione di regole, procedure e relazioni, la formulazione di ipotesi di soluzioni di problemi, l'uso di linguaggio specifico.
- ogni quesito sarà graduato prevedendo che, almeno in parte, possa essere affrontato e risolto da tutti i candidati.
- per gli alunni certificati che non seguono la programmazione della classe sono predisposte prove differenziate e/ o semplificate o ridotte.
- per gli alunni segnalati si prevede l'uso degli strumenti compensativi in base a quanto previsto dal PDP.

Per lo svolgimento della prova gli alunni avranno a disposizione **3 ore di tempo** e potranno utilizzare i seguenti **strumenti di calcolo**: tavole numeriche e/o calcolatrice tascabile.

Ogni prova sarà accompagnata dalla corrispondente griglia di valutazione a punti, dalla tabella di trasformazione del punteggio grezzo ottenuto in voto e dalla corrispondente descrizione.

per la griglia di valutazione della prova di matematica fare riferimento al documento allegato
Griglie e criteri di valutazione esame di stato conclusivo del I ciclo

9.3.2. Prova scritta lingue

Entrambe le prove accerteranno l'acquisizione di competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili al livello A2 per l'inglese e A1 per la seconda lingua del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa.
Sia per la prova di inglese che per quella di francese/spagnolo, la prova scritta consisterà in un questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta su argomenti di civiltà o attualità e sarà valutata in base ai seguenti criteri:

- Comprensione del testo e dei quesiti, con individuazione di informazioni esplicite ed eventuali implicite
- Competenza grammaticale
- Competenza comunicativa (capacità di rielaborazione personale, padronanza lessicale, uso appropriato delle funzioni linguistiche)

E consentito l'uso del dizionario bilingue.

Per la griglia di valutazione della prova di lingue fare riferimento al documento allegato
Griglie e criteri di valutazione esame di stato conclusivo del I ciclo

9.3.3. Colloquio

Il colloquio è finalizzato a valutare il **livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali** per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione. Viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle capacità:

1. di argomentazione,
2. di risoluzione di problemi,
3. di pensiero critico e riflessivo,
4. di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio.

Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative alla lingua **inglese** e alla **seconda lingua comunitaria**, nonché delle competenze relative all'insegnamento dell'**educazione civica** e la valutazione viene attribuita mediante la griglia presente nel documento allegato

Griglie e criteri di valutazione esame di stato conclusivo del I ciclo

9.4 Modalità di determinazione valutazione finale

La commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi, secondo quanto disposto dall'articolo 13 del DM 741/2017.

Ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di Stato di ciascun candidato, la sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore. Successivamente procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio.
L'esame di Stato si intende superato se il candidato consegue una valutazione finale di almeno sei decimi. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla **lode**, con deliberazione all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d'esame.

10. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE SSI

La certificazione delle competenze è redatta in sede di scrutinio finale e rilasciata alle alunne e agli alunni al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado (in quest'ultimo caso soltanto ai candidati che hanno superato l'esame di Stato).
I modelli sono adottati con provvedimento del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e consentono anche di valorizzare eventuali competenze ritenute significative dai docenti della classe o dal consiglio di classe, sviluppate in situazioni di apprendimento non formale e informale. Il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione sono allegati al presente documento.
Per le alunne e gli alunni con disabilità la certificazione redatta sul modello nazionale può essere accompagnata, se necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.
La certificazione delle competenze rilasciata al termine del primo ciclo è integrata da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI, in cui è descritto il livello raggiunto dall'alunna e dall'alunno nelle prove a carattere nazionale per italiano e matematica e da un'ulteriore sezione, sempre redatta da INVALSI, in cui si certificano le abilità di comprensione ed uso della lingua inglese. Poiché la certificazione delle competenze è definita in sede di scrutinio finale, non è rilasciata alle alunne e agli alunni che partecipano all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti.